



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE SEGRETARIO COMUNALE

REG. GEN. N.

DETERMINAZIONE NUMERO 9 DEL 02-04-20

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) - ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'OCDPC N. 658/2020 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA E DELLO SCHEMA DI ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco del 31/12/2019 (protocollo n. 09/2020), con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di Responsabile dell'Area Amministrativa, con specifico riferimento ai Servizi Segreteria, Personale (parte giuridica), Commercio e Pubblici Esercizi;

RICHIAMATI, a tale riguardo, i seguenti provvedimenti:

- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/03/2020, di assegnazione dei budget ai Responsabili di Area per l'anno 2020;

PREMESSO che:

- l'emergenza epidemiologica da Coronavirus è ormai critica e rilevante anche nel territorio comunale, dove in data 26 marzo si è registrata la prima vittima accertata da COVID-19;

- con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 06/03/2020 sono stati impartiti indirizzi per l'attivazione del COC e per la costituzione di una unità di crisi per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e contenere la diffusione del virus, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con decreto sindacale n. 3 (R.G. 4) del 09/03/2020 è stato attivato il COC per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (pubblicata in GU n. 26 del 1-2-2020);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, su proposta del Ministro della Salute, di attuazione del D. L. 23 febbraio 2020, n. 6 (pubblicato in GU Serie Generale n. 59 dell'08 marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha esteso le misure di contenimento già previste dal DPCM 08/03/2020, senza distinzione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale sono state previste misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, fino al 25 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

CONSIDERATO che l'art. 2 dell'OCDPC n. 658/2020 prevede che le risorse assegnate ai comuni sono ripartite per una quota a) pari all'80 del totale in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune e per una quota b) pari al restante 20% ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;

PRESO ATTO che a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:

- Quota a) in proporzione alla popolazione residente
€ 1.277,68
- Quota b) distanza tra valore reddito pro capite e valore medio nazionale €
553,34
- Totale contributo spettante
€ 1.831,01 (a+b)

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/03/2020 avente ad oggetto *“Emergenza Coronavirus (COVID-19) – Attuazione in via d’urgenza di misure di solidarietà alimentare a seguito dell’OCDPC n. 658/2020 – Atto di indirizzo e provvedimenti conseguenti (Via Skype – art. 73 D.L. 18/2020)”*;

CONSIDERATO che le amministrazioni comunali di Apiro e di Poggio San Vicino hanno avviato una campagna condivisa intercomunale per la promozione del servizio di spesa a domicilio, cui hanno aderito gli esercenti commerciali del Comune di Apiro e precisamente:

- a) Alimentari Scuppa Antonio;
- b) Alimentari Giovanni Piersigilli;
- c) GL.CO di Gianna Codoni;
- d) Supermercato Si CON TE Vitali Maria Rosa e Fortunata;

PRESO ATTO che l’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, dispone che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA la nota operativa e la bozza di documento trasmessi da ANCI Marche, ed in particolare dello schema di avviso per l’erogazione dei buoni spesa a favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;

VISTI gli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 31/03/2020 con riferimento all’iniziativa di solidarietà alimentari, concernenti le priorità, il valore dei buoni alimentari ed i limiti di liquidità di ciascun nucleo, come di seguito riportati:

A) priorità per l’assegnazione dei buoni:

1. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020; nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui

titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;

2. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
3. nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
4. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell'Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
5. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale.

B) Limitazione all'accesso ai buoni connessi ai risparmi disponibili: nella concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto del valore dei risparmi immediatamente disponibili, alla data di presentazione della domanda, da parte dei componenti il nucleo familiare del richiedente, che non dovrà essere superiore a € 10.000;

C) Entità dei buoni spesa: il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:

- nucleo familiare composto di n. 1 persona	€ 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone	€ 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone	€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone	€ 400,00
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone	€ 500,00

CONSIDERATO che i soggetti destinatari dei contributi (sotto forma di buoni spesa) dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale, secondo lo schema che verrà predisposto ed approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATO il documento trasmesso dall'ANCI Marche, recante "Avviso pubblico per la erogazione di buoni spesa per l'acquisto della spesa alimentare e generi di prima necessità in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19";

PRESO ATTO che le misure urgenti di solidarietà alimentare sono destinate in via prioritaria a dare un pronto ausilio ed un sostegno alle famiglie che hanno subito effetti economici a seguito dell'emergenza determinata dal COVID-19 e dalle conseguenti misure di contenimento previste dal Governo Italiano, con la previsione della sospensione di molte attività produttive e commerciali e la limitazione della circolazione delle persone sul territorio;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha dato mandato al sottoscritto in qualità di responsabile di procedere alla redazione di uno schema di avviso pubblico e di domanda per l'acquisizione dei buoni spesa;

DATO ATTO che sulla base di quanto assegnato ai singoli comuni per effetto dell'ordinanza n. 658/2020, ogni amministrazione può acquisire, in deroga al codice dei contratti pubblici:

- buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
- generi alimentari o prodotti di prima necessità;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale ha optato per l'acquisizione dei buoni spesa, da assegnare ai nuclei familiari che ne facciano richiesta, al fine di essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e di prima necessità del Comune di Apiro (che è il comune più vicino, non essendo presenti sul territorio comunale di Poggio San Vicino attività commerciali), considerate le vigenti misure di contenimento, che vietano ai cittadini residenti di spostarsi da un comune all'altro;

VISTO l'art. 6- bis del DPR 633/1972, il quale dispone che *“ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”*;

CONSIDERATO che l'art. 6-quater, comma 1 del DPR 633/1972 prevede che *“un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”*;

RILEVATO pertanto di procedere all'emissione di buoni corrispettivo multiuso, ai sensi delle disposizioni testè richiamate, per il valore definito dall'atto di indirizzo, prevedendo che siano rilasciati carnet di 10 buoni, del valore nominale di € 10 o di € 15;

RITENUTO di approvare lo schema di “avviso pubblico per la erogazione di buoni-contributo multi-uso per l'acquisto della spesa alimentare e di generi di prima necessità in favore di cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19”, riportato in allegato (**allegato n. 1**);

CONSIDERATO che i cittadini che pensano di avere titolo alla richiesta dei buoni-corrispettivo multi-uso, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 dell'ordinanza, dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale, utilizzando il modulo in allegato (**allegato n. 2**), al fine di consentire al sottoscritto Responsabile, con l'ausilio

dell'assistente sociale e dell'ufficio ragioneria, di procedere all'esecuzione di una celere istruttoria per l'assegnazione dei buoni;

DATO ATTO che proprio la natura dei buoni-corrispettivo multiuso comporta la facoltà, per i cittadini ai quali siano assegnati, di poter utilizzare gli stessi presso gli esercenti commerciali, che aderiscano alla campagna della solidarietà alimentare;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) del DPCM 22 marzo 2020 *“E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”*;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 del DPCM 01 aprile 2020 *“L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020”*;

RITENUTO pertanto di approvare una scheda di adesione, da parte degli esercenti commerciali aventi sede nel Comune di Apiro (che come detto è il comune più vicino ove sono presenti negozi di alimentari e di beni di prima necessità), alla campagna di solidarietà alimentare (**allegato n. 3**), al fine di individuare i soggetti presso i quali poter utilizzare i buoni-corrispettivo multiuso da emettere in esecuzione dell'OCDPC n. 658/2020, per l'acquisto di generi alimentari;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTI gli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, pertanto, che l'assunzione dell'impegno di spesa, pari all'importo assegnato al comune, con l'OCDPC n. 658/2020, avverrà solamente a seguito dell'adesione da parte degli esercenti commerciali alla campagna della solidarietà alimentare, atto da intendersi come fonte del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente rilevante per l'acquisizione dei buoni-corrispettivo multiuso;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, e dell'articolo 183, comma 7;

ATTESA la natura gestionale del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse sono ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare esecuzione agli indirizzi della Giunta Comunale impartiti con deliberazione n. 27 del 31/03/2020 avviando la campagna di solidarietà alimentare, utilizzando i fondi assegnati con OCDPC n. 658/2020, procedendo alla acquisizione di buoni-corrispettivo multiuso, da rilasciarsi ai nuclei familiari destinatari degli stessi;
- 3) Di approvare lo schema avviso pubblico per la erogazione di buoni-corrispettivo multi-uso per l'acquisto della spesa alimentare e di generi di prima necessità in favore di cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-1", riportato in allegato (**allegato n. 1**);
- 4) Di approvare il modulo di domanda (**allegato n. 2**), che i cittadini, che pensano di avere titolo alla richiesta dei buoni-corrispettivo multi-uso, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 dell'ordinanza, dovranno compilare e presentare in Comune anche a mezzo email, al fine di consentire al Responsabile dell'Area Amministrativa, con l'ausilio dell'assistente sociale e dell'ufficio ragioneria, di procedere all'esecuzione di una celere istruttoria per l'assegnazione dei buoni-corrispettivo multiuso;
- 5) Di approvare lo schema di lettera di adesione (**allegato n. 3**) alla campagna di solidarietà alimentare, promossa e finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile, che verrà inviato ai seguenti esercenti commerciali aventi sede sul territorio del Comune di Apiro (non essendo presenti nel territorio comunale negozi di alimentari e di beni di prima necessità):
 - a) Alimentari Scuppa Antonio;
 - b) Alimentari Giovanni Piersigilli;
 - c) GI.CO di Gianna Codoni;
 - d) Supermercato Si CON TE Vitali Maria Rosa e Fortunata;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa, che verrà assunto a seguito del ricevimento delle dichiarazioni di adesione da parte degli esercenti commerciali coinvolti, atto a seguito del quale l'obbligazione è giuridicamente rilevante;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune:

- a) nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in conformità all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
- b) all'*Albo Pretorio telematico*, in conformità agli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000, per la durata di 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Trojani Fabio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino,

Il Segretario Comunale
Trojani Fabio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 87

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 24-04-2020 al 09-05-2020.

Poggio San Vicino, 24-04-2020

L'addetto alle pubblicazioni
Trojani Fabio